

ERRATA CORRIGE

SSPL – Manuale di preparazione per l'accesso alle scuole di Specializzazione delle professioni legali

Collana "I manuali per i concorsi" – ISBN: 978-88-3270-064-0

PARTE SECONDA -Test d'ingresso e soluzioni

Sezione Diritto processuale civile

Domanda n° 22 (pagina 248) Procura alle liti.

La risposta corretta alla domanda è la lettera A in virtù dell'art. 83, secondo comma, c.p.c

Si riporta di seguito la disposizione dell'art.83 c.p.c :

[I] Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura

[II] La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[III] La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

[IV] La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Domanda n° 54 (pagina 254) Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

La risposta corretta alla domanda è la lettera C in virtù dell'articolo 283, comma 1, c.p.c.

Si riporta di seguito la disposizione dell'art.283 c.p.c :

[I] Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

[II] Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (2)

(1) Articolo così modificato dalla [L. n. 263/2005](#) con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava: "Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata."

(2) Comma aggiunto dalla [L. 12 novembre 2011, n. 183](#)